



Sentenza n. 71/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. Annalaura Leoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63202 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da

- (-), nato a -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Marco - e dall'avv. Ilaria Agati, presso lo studio dei quali, sito in Firenze, Via Pasquale Villari n. 37, è elettivamente domiciliato, PEC: avvmarco-@puntopec.it e ilaria.agati@firenze.pecavvocati.it

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 20 maggio 2025 l'avv. Marco - per il
ricorrente e l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 15 gennaio 2025 il sig. - ha contestato la pretesa restitutoria vantata dall'INPS con provvedimento dell'8.11.2024 con il quale è stata disposta la riliquidazione della pensione di cui il ricorrente è titolare, n. 024-300002458978 Cat. VPT, percepita a decorrere dal 01.01.2021, e comunicata l'avvenuta corresponsione di importi maggiori rispetto ai dovuti, pari ad euro 46.762,76 lordi, per effetto dell'*"incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo"*, con quantificazione, in conclusione, delle somme da restituire in euro 37.352,30, a seguito di ricalcolo in ragione della natura dell'imponibile e del periodo di riferimento. Detta incumulabilità viene riferita ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto dal ricorrente con la Società Sestese Calcio dal 1.9.2023 al 30.06.2024, come chiarito da successiva comunicazione dell'Istituto del 13.11.2024, ed il recupero interessa tutti i ratei pensionistici percepiti nell'intero anno 2023 e fino ad aprile 2024, avendo il sig. - maturato a maggio 2024 i requisiti di collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età.

1.1. Il ricorrente, illustrati contenuti ed effetti della riforma intervenuta

in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, con l'introduzione del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha rappresentato di aver sottoscritto con la società Sestese Calcio due contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, che prevedevano un compenso lordo totale, da erogarsi mensilmente in ratei di pari importo, annualmente quantificabile tra i 3.600,00 ed i 4.000,00 euro, inferiore, pertanto, ai 5.000,00 euro annui; ha contestato, pertanto, le determinazioni assunte dall'INPS, sia in quanto applicative di un regime sostanzialmente sanzionatorio non disciplinato dal legislatore e sproporzionato – frutto delle circolari interpretative INPS n. 11/2019 e n. 117/2019 –, sia ritenuta l'omogeneità tra lavoro autonomo occasionale che preveda compensi annui entro i 5.000,00 euro – escluso dal divieto di cumulo previsto dall'art. 14, co. 3, del d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019 – e lavoro sportivo in area dilettantistica oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, retribuito entro i medesimi limiti; ciò, in particolare, in ragione dell'assenza di obblighi contributivi ed alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 234/2022, nonché alla luce della disciplina regolante la percezione della NASpl/DIS-COLL e della marginalità di entrambi i rapporti, dimostrata, anche per il lavoro sportivo dilettantistico di cui sopra, dall'assenza di obblighi autorizzatori in capo all'Amministrazione datrice di lavoro.

Ha prospettato, in alternativa, dubbi di conformità al dettato

costituzionale del richiamato art. 14, co. 3, ove diversamente interpretato.

1.2. Ha, pertanto, chiesto, di accertare e dichiarare illegittima e/o annullare e/o revocare la comunicazione dell'INPS, sede di Firenze, di riliquidazione della pensione VPT n. 02458978, nonché la conseguente comunicazione avente ad oggetto l'accertamento delle somme indebitamente percepite e, per l'effetto, dichiarare la non ripetibilità da parte dell'INPS dei ratei di pensione percepiti nell'intero anno 2023 e nel 2024 sino al mese di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia; in via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto dell'INPS di ripetere unicamente i ratei di pensione erogati in concomitanza ai redditi da lavoro sportivo. Ciò previa sospensione del recupero del presunto indebito pensionistico, disposta con ordinanza n. 11/2019, all'esito della fase cautelare del presente giudizio.

2. Con memoria di costituzione nella fase di merito, depositata il 5 maggio 2025, l'Istituto resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza. La difesa dell'Amministrazione previdenziale ha ribadito la piena legittimità dell'operato di questa, ritenendo che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato dal ricorrente rientri tra quelli "incompatibili" con la pensione c.d. "quota 100", ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d.l. n. 4/2019, indipendentemente dall'importo del compenso conseguito, non potendo assimilarsi ai rapporti di lavoro autonomo occasionale, esclusi dal regime di incumulabilità previsto dalla medesima disposizione. Ha,

inoltre, osservato che il d.lgs. n. 36/2021, nel riorganizzare la materia del lavoro sportivo, avrebbe fatto venir meno ogni differenza tra professionismo e dilettantismo, con la conseguenza che l'attività svolta a titolo oneroso e con i relativi presupposti possa assumere i caratteri del lavoro subordinato, autonomo e/o della collaborazione coordinata e continuativa, da distinguersi, quest'ultima, dal lavoro autonomo occasionale, come rilevabile, oltre che dal contratto di lavoro, dalle Comunicazioni obbligatorie UNILAV, ove le diverse tipologie di attività sportive sono individuate con diversi sottocodici (*"B.03.00- COLLABORAZIONE COORD/NATA E CONTINUATIVA; Qualifica professionale: 5.4.2.1.4.0- ESERCENTI DI ATTIVITA' SPORTIVE"*, utilizzata anche per il ricorrente, e *"B.04.00- COLLABORAZIONE OCCASIONALE SPORTIVA ex art. 28 del D. Lgs. 36/2021"*).

La difesa dell'Istituto ha conclusivamente richiamata l'ordinanza del Tribunale ordinario di Ravenna del 27.01.2025, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 3, del d.l. n. 4/2019, con riferimento agli articoli 2, 3, 38, secondo comma, e 117, primo comma della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (20 marzo 1952) –, nella parte in cui, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza delle Corte di cassazione, prevede che *"la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato ... comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di*

referimento". Ha conseguentemente formulato richiesta di rinvio o sospensione del giudizio in attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità.

3. All'udienza pubblica odierna l'Avv. -, nel replicare alle argomentazioni contenute negli scritti difensivi dell'Amministrazione resistente, si è, in particolare, opposto alla richiesta di rinvio avanzata dalla difesa di quest'ultima, a fronte della diversità della fattispecie oggetto del giudizio nel cui ambito la questione è stata sollevata, ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Micheli, riportandosi agli scritti difensivi, ha ribadito la pertinenza della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Ravenna con l'oggetto del presente giudizio e conclusivamente richiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria difensiva.

Considerato in

DIRITTO

1. Si premette che – al di là della prospettazione della pretesa azionata in termini formalmente impugnatori – il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, sostanziandosi piuttosto in una cognizione piena sul medesimo, nel cui ambito il giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva, estesa, quindi, a tutte le questioni inerenti all'"an" e al "quantum" della pensione (in termini, *ex plurimis*, Sez. III Centr. App., sent. 22 dicembre 2023, n. 533 e questa Sezione sentt. 11 marzo 2025 n. 32 e 24 febbraio 2025, n. 21).

1.1. Il presente giudizio, pertanto, più propriamente concerne l'accertamento del diritto del ricorrente al pieno trattamento pensionistico goduto – a fronte della contestata sussistenza dei presupposti per la riliquidazione dello stesso, operata dall'INPS in quanto ritenuti verificati i presupposti di incumulabilità con i redditi da lavoro cui all'art. 14, co. 3, del d.l. n. 4/2019 – e, in subordine, della corretta misura della ripetizione operata.

2. Sempre in via preliminare deve essere scrutinata la richiesta di *“rinvio o sospensione del presente giudizio”* formulata dall'Amministrazione resistente, cui parte ricorrente s'è opposta nel corso dell'udienza pubblica; tale richiesta si fonda sulla prospettata pregiudizialità alla soluzione della presente controversia della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 3, del d.l. n. 4/2019 sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna con ordinanza del 27.01.2025. Ivi, ritenuta applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio la richiamata disposizione, risultando accertata la sussistenza dei presupposti di incumulabilità tra il reddito pensionistico e il reddito da lavoro dipendente percepito dal ricorrente, vengono formulati dubbi sulla compatibilità della stessa con articoli 2, 3, 38, secondo comma, e 117, primo comma della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (20 marzo 1952) –, in quanto comportante, per come interpretata anche dalla Corte di Cassazione, la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto

l'anno solare di riferimento.

2.1. Rilevata, in primo luogo, l'assenza di accordo tra le parti circa l'esigenza di rinvio della trattazione del presente giudizio, in merito si osserva che l'accoglimento dell'istanza di sospensione presuppone che questo Giudice ritenga anche nella presente fattispecie concretizzata la violazione del divieto di cumulo disciplinato dall'art. 14, co. 3, citato, sì da dover scrutinare la subordinata domanda del ricorrente concernente la misura delle trattenute operate dall'INPS. Solo il rigetto della domanda principale potrebbe, invero, rendere rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice ordinario e, pertanto, concretizzati i presupposti di cui all'art. 106, co. 1, c.g.c..

3. Al contrario, per le ragioni di seguito esplicitate, la pretesa principale è fondata ed il ricorso va, pertanto, accolto. Ne consegue l'assenza di giustificazioni per un accoglimento della richiesta di sospensione presentata dall'Istituto, venendo meno il requisito di rilevanza della questione e, pertanto, di pregiudizialità della soluzione della stessa rispetto alla decisione della presente controversia.

4. Questo Giudice ritiene, invero, di dover concordare con quanto osservato dalla giurisprudenza di questa Magistratura in fattispecie analoga (Sez. Veneto, 16 gennaio 2025, n. 19), circa la necessità di procedere ad una lettura costituzionalmente conforme della disposizione che l'Istituto pone a fondamento della riliquidazione del trattamento pensionistico goduto dal ricorrente e della conseguente ripetizione dell'indebito pensionistico, attraverso un'attenta

ricostruzione della disciplina che regola la tipologia di rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente in costanza di pensionamento.

4.1. L'art. 14 del d.l. n. 4/2019, come convertito dalla l. n. 26/2019, contenente *“Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi”*, disciplinati al primo comma i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata normativamente definita *“pensione quota 100”*, al terzo comma ha escluso che tale trattamento sia *“cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”*. Il regime di incumulabilità dettato dal legislatore riguarda, pertanto, tutti i redditi da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo, salvo questo sia occasionale ed entro il limite dei 5.000 euro lordi annui percepiti.

4.2. La Corte costituzionale si è già pronunciata in merito alla conformità a Costituzione della richiamata disposizione e, nell'escludere la fondatezza delle questioni sollevate con riferimento a fattispecie concernente il cumulo con redditi da lavoro dipendente di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata inferiori a 5.000,00 euro, ha, anzitutto, chiarito che *“[i]l divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi*

scelga di farvi ricorso”, osservando, al contempo, che “[l] legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale”.

Ha, pertanto, negato l’omogeneità tra il lavoro intermittente, in quanto subordinato, ed il lavoro autonomo occasionale, in cui manca l’elemento dell’eterodirezione e “[l]’occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione”, ritenendo che “[l]a differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l’obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale”.

Se, poi, «[l]a scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente

illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa», sì che anche ai fini del presente giudizio a nulla rileva la sola circostanza che i redditi percepiti dal ricorrente rientrino nel limite dei 5.000,00 euro considerati dirimenti con riferimento al lavoro autonomo occasionale, la Corte costituzionale, ribadita la natura eccezionale della misura pensionistica "quota 100", ha sottolineato che «[n]ell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile». Conclusivamente ha ritenuto che "[i]l lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente".

4.3. Nella fattispecie in esame, il ricorrente risulta aver sottoscritto contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 28 febbraio

2021, n. 36, che, disciplinante il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, al comma 2 presume quest'ultimo oggetto della predetta tipologia contrattuale, in caso di durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur con carattere continuativo, non superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, prestazioni coordinate *“sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici”*. Si tratta di rapporti di lavoro per i cui compensi è prevista, entro determinati limiti – non superati nella fattispecie oggetto di giudizio –, l'assenza di oneri di contribuzione previdenziale (art. 35) e l'esclusione dalla base imponibile ai fini fiscali (art. 36).

I contratti sottoscritti sono espressione della nuova disciplina contenuta nel d.lgs. n. 36/2021, dettata *“per estendere al lavoratore sportivo l'applicazione delle diverse tutele previste in favore dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi, in un'ottica di semplificazione e puntuale regolamentazione, che tocca anche, come visto, i profili fiscali e previdenziali ed anche quelli del rapporto con l'eventuale amministrazione di appartenenza per i lavoratori sportivi dipendenti pubblici (vedi art. 25, comma 6, in ordine alle ipotesi in cui risulta necessario ottenere le prescritte autorizzazioni)”* (Sez. Veneto n. 19/2025 cit.), sì che appare necessario operarne una interpretazione alla luce dei richiamati principi dettati dalla Corte costituzionale, che ne valorizzi il sostrato, anche quale espressione del valore educativo,

sociale e di promozione del benessere psicofisico che la Costituzione riconosce all'attività sportiva.

Ebbene, il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo del tipo in esame, lungi dal rivestire i caratteri di stabilità occupazionale e dal consentire una reimmissione nel mercato del lavoro che il divieto di cumulo di cui all'art. 14, co. 3, citato vuole ostacolare, si caratterizza per l'assenza di vincoli di subordinazione e, pertanto, di eterodirezione nei sensi valorizzati dalla Corte costituzionale, tanto da vedere circoscritto dallo stesso legislatore il coordinamento al solo profilo tecnico-sportivo; la stessa prestazione lavorativa appare, quindi, priva di quei connotati di organizzazione e di continuità tipici dei rapporti di lavoro autonomo non occasionale *"in quanto invece collegata alla tempistica della stagione sportiva di riferimento [...] ed in un settore, quello dello sport dilettantistico, che anche per la sua funzione sociale e per la specificità delle attività ad esso connesse, mal si presta ad essere rigidamente riportato al mercato del lavoro"* (Sez. Veneto n. 19/2025).

D'altro canto, anche sotto il profilo degli effetti sul sistema previdenziale, valorizzato anch'esso dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia n. 234/2022, la prestazione resa dal ricorrente si pone in termini del tutto analoghi a quelli del lavoro autonomo occasionale esentato dal divieto di cumulo, essendo previsto dall'art. 35, co. 8-bis, del d.lgs. n. 36/2021 che l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche siano calcolate solo sulla parte di compenso eccedente

i primi 5.000,00 euro.

Non si verificano, pertanto, per i rapporti di lavoro come quello oggetto di contenzioso, quelle condizioni che la Corte costituzionale ritiene legittimino l'applicazione del divieto di cumulo di cui all'art. 14, co. 3, del d.l. n. 4/2019.

Si nota, in conclusione, che, aderendo alla tesi dell'applicabilità del divieto di cumulo a queste fattispecie, dal regime introdotto con la riforma del lavoro sportivo deriverebbe un trattamento peggiore per i lavoratori sportivi dilettantistici, a fronte di rapporti con le società sostanzialmente analoghi, in termini di mansioni espletate e di compensi percepiti, a quelli esistenti antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021; ciò frustrerebbe, pertanto, l'esigenza di tutela della dignità dei lavoratori cui mira l'introduzione di una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo "*rispettosa della specificità dello sport*", tra i dichiarati obiettivi enunciati dall'art. 3 del d.lgs. n. 36/2021.

5. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, dichiarata l'insussistenza dei presupposti di legge per la ripetizione da parte dell'INPS dei ratei pensionistici percepiti dal ricorrente negli anni 2023 e 2024, specificati nella comunicazione di riliquidazione della pensione n. 024-300002458978 Cat. VPT adottata l'8.11.2024 e nel successivo accertamento del 13.11.2024, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, debitamente rivalutate dalla data di ciascuna singola trattenuta.

6. La novità della questione trattata giustifica l'integrale

	15	
	compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, lo	
	accoglie e per l'effetto dichiara l'insussistenza dei presupposti di legge	
	per la ripetizione da parte dell'INPS dei ratei pensionistici percepiti dal	
	ricorrente negli anni 2023 e 2024, specificati nella comunicazione di	
	riliquidazione della pensione n. 024-300002458978 Cat. VPT adottata	
	l'8.11.2024 e nel successivo accertamento del 13.11.2024, con	
	conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme	
	eventualmente trattenute a tale titolo, debitamente rivalutate dalla data	
	di ciascuna singola trattenuta.	
	Spese di lite compensate.	
	Così deciso in Firenze, 20 maggio 2025.	
	IL GIUDICE UNICO	
	Annalaura Leoni	
	F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 04/06/2025	
	Il Funzionario	
	Daniele Iliceto	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga	
	apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto articolo 52.	

IL GIUDICE UNICO

Annalaura Leoni

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52

del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, dovranno

essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Firenze, 04/06/2025

Il funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente